



Segreteria SIDI

Via dei Taurini, 19

00185 ROMA ITALIA

Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025

www.sidi-isil.it

info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: Francesco

Cognome: Verdebello

Indirizzo e-mail: fverdebello@virgilio.it

Indirizzo: Via Divisione Paracadutisti Folgore 30

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: Il contrasto e la repressione del riciclaggio nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXII Ciclo, 2008

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate): Università degli studi di Bari

Tutor della tesi di dottorato: G. Carella, G. Pizzolante

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): Gennaio 2011

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

La suddetta tesi di dottorato esamina il reato di riciclaggio nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, sia sotto il profilo comunitario, che dal punto di vista del diritto internazionale pubblico. Poiché il riciclaggio è un'attività strumentale all'espansione delle associazioni criminali transnazionali, in via preliminare si analizza la disciplina normativa comunitaria ed internazionale che regola la criminalità organizzata transnazionale. Successivamente, vengono esaminate le fonti comunitarie ed internazionali che regolano il riciclaggio, non solo di *hard law*, vincolanti cioè gli Stati della comunità internazionale, ma anche di *soft law* che, pur non imponendo obblighi agli Stati nazionali, rappresentano un utile strumento ermeneutico per dissipare i numerosi contrasti interpretativi emersi sia in dottrina che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dopo aver delineato l'ambito delle fonti che regolano il riciclaggio, ci si sofferma nello specifico sull'esame della fattispecie di riciclaggio, dell'elemento soggettivo, dell'elemento oggettivo, del bene giuridico tutelato e del legame con i cosiddetti reati presupposto. La nozione di riciclaggio contenuta nelle fonti di diritto internazionale e comunitario è più ampia di quella nazionale, atteso che contempla al suo interno una serie di condotte diverse da quelle classiche di sostituzione o trasferimento dei proventi di denaro di origine criminosa quali l'acquisto, l'occultamento, l'impiego di denaro, di beni o di profitti di un reato, nonché le false dichiarazioni rilasciate al cliente e l'aiuto ad eludere le indagini finalizzati a celare la provenienza illecita dei suddetti profitti. Queste ultime condotte, che nei sistemi di diritto penale interno assumono un diverso *nomen juris*, in ambito internazionale rientrano nel cosiddetto *money laundering*, termine utilizzato per descrivere tutte le condotte summenzionate. La nozione ampia di riciclaggio accolta in ambito internazionale e comunitario, si riflette anche sull'elemento soggettivo del reato, caratterizzato dal cosiddetto doppio dolo, l'uno generico e quindi consistente nella coscienza e volontà di acquisire i proventi delittuosi, l'altro specifico e cioè finalizzato ad occultare la provenienza delittuosa. Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, si pone l'accento sul carattere di *crime without a victim* del riciclaggio, che per molti anni ha costituito un ostacolo insuperabile non solo all'instaurazione di una cooperazione internazionale nella repressione e nella prevenzione del riciclaggio stesso, ma anche ad una sua unanime qualificazione come illecito penale. Infatti, il reinvestimento dei proventi delittuosi in attività economiche e finanziarie lecite rappresentava, soprattutto nei Paesi più poveri, una fonte di sviluppo economico molto più efficace degli strumenti della cosiddetta *legal economy*. Solo grazie alle analisi economiche di lungo periodo del riciclaggio, si è verificato come il ricorso al riciclaggio quale fonte di sviluppo economico di una determinata area geografica non fa che accrescere il potere dei sodalizi criminali a tal punto da condizionare interi settori della pubblica amministrazione, da influenzare la politica di una nazione, da falsare le regole della libera concorrenza del mercato, assumendo il carattere di vere e proprie imprese commerciali. Le contromisure adottate a livello internazionale e comunitario per contrastare il riciclaggio si dividono in strumenti repressivi e strumenti preventivi. Sotto il profilo della repressione del riciclaggio, si è assistito nel corso del tempo ad un progressivo ampliamento dei cosiddetti reati presupposto cui si lega la fattispecie di riciclaggio. In una prima fase, veniva incriminato soltanto il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; col passare del tempo, si è assistito ad un progressivo ampliamento dei reati presupposto, sino ad arrivare all'incriminazione dei proventi derivanti da tutti i reati dolosi, senza distinzioni in base al bene giuridico tutelato o al *quantum* di pena irrogato. Tale ampliamento è sintomatico di un mutamento di prospettiva rispetto alla fattispecie di riciclaggio, la cui incriminazione non è più vista come strumentale alla repressione di altri reati, ma assume una valenza autonoma. Con riferimento all'aspetto della prevenzione generale del riciclaggio, solo

recentemente gli Stati nazionali hanno recepito le numerose indicazioni che a livello internazionale venivano sollecitate circa la necessità di mutare l'approccio alla lotta contro il riciclaggio, ponendo l'accento sulla necessità di adottare misure preventive che attaccassero i grandi patrimoni economici delle associazioni criminali dedite al riciclaggio, alla luce del constatato fallimento dell'approccio meramente repressivo. In tale direzione, di fondamentale importanza è stato il ruolo ricoperto dal *soft law*, che per la prima volta, nel 1990, ha inaugurato un approccio preventivo nella lotta al riciclaggio, con le 40 Raccomandazioni del *Financial Action Task Force* (FAFT). Gli elementi sintomatici di questa mutata tendenza sono l'individuazione di un obbligo riconosciuto agli operatori finanziari di segnalazione delle transazioni economiche inusuali o sospette di riciclaggio alle autorità competenti, investite queste ultime di relativi poteri sanzionatori nei confronti degli operatori finanziari. Le Raccomandazioni del FAFT hanno costituito una solida base giuridica per la stipula di Convenzioni internazionali nelle quali si pone l'accento su questi ed altri strumenti di prevenzione generale quali ad esempio la confisca per equivalente. Tale misura ha carattere residuale ed è irrogata ogniqualvolta non si riesca a trovare il profitto derivante dal reato di riciclaggio ed ha ad oggetto un valore economico pari a quello derivante dal profitto riciclato, indipendentemente dalla dimostrazione del nesso di derivazione causale fra riciclaggio e profitto. Tuttavia, è emerso in dottrina ed in giurisprudenza un dibattito non ancora sopito circa la compatibilità di tali misure di prevenzione generale con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione delle transazioni sospette, si è posto il problema della compatibilità di tale prescrizione con il principio del *ne bis in idem*, nella parte in cui l'istituzione finanziaria subirebbe non solo una sanzione amministrativa ad opera dell'autorità competente di controllo, ma anche una sanzione penale per concorso nel riciclaggio, a seguito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti. In via preliminare, si pone dunque l'ulteriore problema di individuare la natura giuridica delle suddette autorità competenti, questione anch'essa dibattuta. Invece, per quel che attiene alla confisca, il possibile contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è dato dalla incompatibilità della disciplina della confisca per equivalente con i principi cardine dell'ordinamento internazionale e comunitario quali la presunzione di innocenza ed il diritto al silenzio dell'imputato. Un ulteriore aspetto particolarmente dibattuto ed oggetto di numerosi contrasti fra legislazioni interne e fonti internazionali è quello relativo ai conflitti di giurisdizione in materia di riciclaggio. Sul punto, sono emerse in dottrina due tesi per individuare la giurisdizione competente, meglio note come teoria dell'ubiquità e teoria degli effetti. Secondo la prima tesi, perché un reato possa ritenersi consumato in un determinato Stato è sufficiente che in esso si perfezioni un suo elemento essenziale. Secondo i fautori della prevalente tesi dell'ubiquità, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, occorre verificare non il luogo in cui la condotta di riciclaggio è stata realizzata quanto piuttosto quello in cui si siano prodotti i suoi effetti sostanziali. Tale problema, inoltre, assume una connotazione ancora più complessa se si pensa ai rapporti del riciclaggio con il reato presupposto. Infatti, per molti anni, la grande forza diffusiva del riciclaggio è da attribuirsi alla non coincidenza fra luogo di consumazione del reato presupposto e luogo di riciclaggio dei proventi da esso derivanti. Proprio per questo motivo, le principali Convenzioni internazionali in materia di riciclaggio hanno soppresso il requisito della doppia incriminazione del reato presupposto, con la conseguenza che un soggetto potrebbe essere punito per il riciclaggio di proventi derivanti da un reato commesso all'estero, anche se quest'ultimo non fosse qualificato come reato presupposto nel Paese in cui si è riciclato il provento illecito. In questo senso, un ruolo di primaria importanza ha assunto l'introduzione del mandato di arresto europeo, dal momento che facendo venir meno il requisito della doppia incriminazione quale presupposto per l'arresto o per la consegna di un soggetto da parte di uno Stato in favore dell'altro, ha reso più difficile per gli autori del riciclaggio usufruire di legislazioni più favorevoli per assicurarsi l'impunità. Un ulteriore aspetto centrale nella lotta contro il riciclaggio è dato dalla necessità di individuare a livello internazionale strumenti di investigazione più efficaci. A tal fine, la Convenzione di Palermo del 2000, pur non individuando una disciplina *ad hoc* sul riciclaggio, ha regolato in modo sistematico le

attività sotto copertura dei corpi di polizia, al fine di agevolare il dialogo fra gli stessi corpi di polizia appartenenti a diverse nazioni, concordando strategie comuni e tecniche di investigazione coordinate. *De jure condendo*, proprio la necessità di un approccio transnazionale nella lotta al riciclaggio, potrebbe costituire la base giuridica per l'istituzione di un'unica super procura europea, di cui si faceva riferimento nella Costituzione per l'Europa, mai entrata in vigore.